

STATUTO
POLISPORTIVA VALSAMOGGIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1 Denominazione, sede, colori sociali e logo

1. È costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice civile, un'associazione sportiva denominata "Polisportiva Valsamoggia Associazione Sportiva Dilettantistica" (o, per brevità, "Polisportiva Valsamoggia ASD"), con sede nel Comune di Valsamoggia (BO) di seguito anche solo "Polisportiva" o "Associazione". L'indirizzo della sede legale potrà essere cambiato con delibera del Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica statutaria perché ricada nel territorio del medesimo Comune.
2. I colori sociali sono il bianco e l'azzurro
3. Il logo della Polisportiva sarà rappresentato dello stemma che si allega in calce al presente statuto sotto la lett. A).

Articolo 2 Durata

1. La Polisportiva ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati a norma dell'art. 27.

Articolo 3 Scopi

1. La Polisportiva è apolitica e non ha fini di lucro. Durante la vita della Polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. La Polisportiva accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva cui è affiliata o cui delibererà di aderire e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni e degli Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
3. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli Enti nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. La Polisportiva si impegna a garantire la partecipazione dei propri tesserati atleti e tecnici alle assemblee federali per l'elezione dei propri rappresentanti.
4. La Polisportiva, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività e discipline sportive plurime, la promozione del loro effettivo esercizio sia a livello agonistico che amatoriale compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento. Si intende l'attività sportiva come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, indispensabile completamento della formazione sociale dei giovani ed aggregazioni degli anziani e dei disabili con particolare riferimento al territorio del Comune di Valsamoggia. Mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e delle attività motorie, attraverso la socializzazione dei partecipanti, favorisce la diffusione delle pratiche dell'attività sportiva in plurime forme e discipline attraverso l'organizzazione diretta o prendendo parte a manifestazioni organizzate da terzi.
5. La Polisportiva persegue, altresì, interesse collettivi attraverso lo svolgimento di attività fisiche finalizzate allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.
6. La Polisportiva si prefigge di praticare e promuovere tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI (in ossequio alla delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1568 del 14/02/2017 ed ogni successiva

integrazione o modificazione) con particolare riferimento a: arti marziali, atletica leggera, calcio a 11, calcio a 5, ciclismo, danza sportiva, ginnastica, karate, mountain-bike, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rugby, pattinaggio a rotelle, skateboard, tennis, wushu-kung fu tradizionale. L'Associazione può svolgere, altresì, altre attività a carattere sportivo, motorio, sociale e ludico. Il Consiglio Direttivo potrà, in qualunque momento, deliberare l'introduzione di nuove attività nel rispetto delle finalità della Polisportiva sopra delineate. Tutte le rappresentative della Polisportiva di qualunque disciplina saranno contraddistinte dai colori sociali e dal logo allegato sotto la lett. A).

7. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Polisportiva potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, e occorrendo straordinaria, di impianti (pubblici e privati) ed attrezzature sportive idonee alla pratica sportiva e ricreativa. La Polisportiva potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e tesserati e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Ai soli fini strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e senza ampliamento dello stesso, la Polisportiva potrà procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti, conti deposito titoli, conti titoli e compiere ogni altra operazione di finanziamento, con privati o istituti di credito.
8. La Polisportiva è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalla prevalenza delle prestazioni fornite volontariamente e gratuitamente dagli associati. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il riconoscimento di eventuali indennità da riconoscere al Presidente e/o ad altri componenti dell'organo direttivo investiti di particolari incarichi o responsabilità.
9. La Polisportiva potrà stipulare convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati con i quali condivide gli scopi primari e gli intendimenti.

Articolo 4 Associati

1. Possono far parte della Polisportiva, in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva impegnandosi, a tal fine, al rispetto del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte della Polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 30 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
3. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da un esercente la potestà parentale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Polisportiva e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. Possono, altresì, essere ammessi quali soci i soggetti giuridici che lo richiedano e svolgano, senza scopo di lucro, attività sportive in armonia con gli scopi della Polisportiva. Tali enti dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che ne delibererà l'ammissione, previo versamento di specifica quota associativa, valutando i requisiti morali dei rappresentanti e l'effettivo svolgimento di attività sociali non in contrasto con quelle della Polisportiva. Fino a quando sussisterà il vincolo associativo, tali soggetti potranno essere autorizzati ad utilizzare, con modalità predefinite, il nome ed il logo della Polisportiva e ad utilizzare gli impianti e le strutture di cui la Polisportiva ha la disponibilità secondo modalità concordate e con diritto di priorità rispetto a terzi non soci. Tali enti partecipano alle Assemblee sociali attraverso i propri rappresentanti legali (o altro componente dell'organo direttivo dell'ente regolarmente designato a norma di statuto).

5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Viene espressamente escluso ogni limite temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, ivi compresa la loro cessione.

Art. 5 Struttura societaria

1. La Polisportiva è articolata in Sezioni
2. La Polisportiva può associare più soggetti giuridici e ogni associato persona fisica dovrà, all'atto della presentazione della domanda di ammissione a socio, dichiarare a quale frequentazione degli specifici impianti nella disponibilità della Polisportiva.
3. Le Sezioni della Polisportiva possono essere istituite e sciolte dal Consiglio Direttivo della Polisportiva con apposita delibera assunta a maggioranza assoluta.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. L'adesione alla Polisportiva è a tempo indeterminato
2. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
3. I soci persone fisiche maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alla vita associativa della Polisportiva e godono dell'elettorato attivo e passivo nelle Assemblee sociali tramite i propri rappresentanti legali (o altro componente dell'organo direttivo dell'ente regolarmente designato a norma di statuto).
5. I soci hanno, altresì, il dovere di:
 - a. rispettare lo statuto e le decisioni degli Organi sociali;
 - b. versare le quote associative annuali e gli eventuali contributi straordinari;
 - c. contribuire al rafforzamento della Polisportiva e alla salvaguardia del suo buon nome, all'accrescimento del suo prestigio ed all'affermazione dei principi espressi nello statuto.
6. La qualifica di associato dà diritto all'utilizzo degli impianti e delle attrezzature da parte di tutti i Soci della Polisportiva e consente la piena partecipazione allo svolgimento di attività di promozione e formazione sportiva giovanile organizzata dalla Polisportiva secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
7. Gli enti collettivi associati possono abbinare alla loro denominazione il nome "Partner Polisportiva Valsamoggia" ed il logo di cui alla lett. A), che li identifichi come associati della Polisportiva, e devono necessariamente rinunciarvi in caso di cessazione del legame associativo stesso. Detti enti, pur mantenendo la loro autonomia giuridica e fiscale, sono tenuti ad invitare i componenti del Consiglio Direttivo della Polisportiva alle loro assemblee di discussione ed approvazione dei bilanci ed a depositare annualmente presso la segreteria della Polisportiva i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 7 Decadenza soci

1. i soci cessano di appartenere alla Polisportiva nei seguenti casi:
 - a. Dimissione volontaria;
 - b. Morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal Consiglio Direttivo per il pagamento della quota associativa annuale;
 - c. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dalla Polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d. Scioglimento della Polisportiva ai sensi dell'art. 24 presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato

il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può più essere ammesso.

3. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 8 Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - a. l'Assemblea Generale dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Revisore

Art. 9 Assemblea generale dei soci - funzionamento

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'università degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 10 Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'assemblea.
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 11 Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 7 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo affissione di avviso di convocazione nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione a mezzo sito web e posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Polisportiva, su eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita

ed ai rapporti della Polisportiva che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente Statuto.

Art. 12 Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo minimo 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo affissione di avviso di convocazione nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione a mezzo sito web e posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, operazioni di trasformazione o fusione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati aventi diritto a voto ed in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 14 Consiglio Direttivo

- ~~1.~~ Il Consiglio Direttivo della Polisportiva è eletto dall'Assemblea della Polisportiva ed è composto da un numero da sei a dieci componenti.
2. Il Consiglio Direttivo provvede nel proprio ambito, in occasione della prima riunione, ad eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare, anche al di fuori del proprio ambito, la nomina e la revoca di Coordinatori di Settori aventi il compito di organizzare e coordinare le attività di gruppi di soci che coltivano interessi o praticano discipline sportive omogenee operando sempre nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti sociali e rapportandosi costantemente con il Consiglio Direttivo medesimo.
4. Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti hanno la possibilità di essere rieletti. Il Presidente ha la possibilità di essere rieletto dal Consiglio per un numero massimo di due mandati consecutivi.
5. I Consiglieri vengono eletti sulla base di liste di candidati.
6. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche

nell'ambito delle medesime Federazioni sportive cui è affiliata la Polisportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva, non percepiscano alcun emolumento da parte della Polisportiva (a titolo di lavoro dipendente, autonomo o per le prestazioni sportive o amministrativo-gestionali eventualmente rese), non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni ed Enti ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e comunque almeno quattro volte l'anno ed è convocato dal Presidente, o per richiesta avanzata da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità e l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.
10. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
11. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, decadono automaticamente dalla carica.
12. Se eletto, deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, e ha diritto di partecipare senza diritto di voto, il Revisore. Il Presidente può invitare ogni altra persona che possa portare contributo in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati dal presente Statuto all'Assemblea.
2. Oltre a quanto già previsto esplicitamente dal presente Statuto, sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a. attuare le finalità previste dello Statuto e dare attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
 - b. analizzare l'andamento delle attività svolte e formulare gli indirizzi generali sulla programmazione dell'attività sociale;
 - c. adottare gli indirizzi per la gestione amministrativa dell'Associazione e definire i criteri per l'impiego dei fondi;
 - d. deliberare l'importo delle quote associative per ciascuna categoria di Socio;
 - e. proporre all'Assemblea l'adozione di eventuali contributi straordinari *una tantum*;
 - f. deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea nonché deliberare in merito alle variazioni al preventivo purché all'interno del medesimo capitolo di spesa;
 - g. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto di quanto stabilito all'art. 13;
 - h. deliberare i Regolamenti sociali attuativi dello Statuto o utili ai fini di una migliore organizzazione delle attività dell'Associazione;
 - i. adottare nei confronti dei soci, qualora si dovessero rendere necessari, provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione). I provvedimenti verranno adottati a maggioranza assoluta dei componenti e solo in caso di radiazione saranno sottoposti al giudizio dell'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 7;

- j. ratificare le delibere di estrema urgenza assunte dal Presidente con i poteri del Consiglio direttivo valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- k. nominare, anche tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l. redigere le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- m. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi nonché l'interpretazione dello Statuto e delle altre norme regolamentari in ambito associativo.

Art. 16 Presidente

- 1. Il Presidente è legale rappresentante della Polisportiva e ne ha la firma e la rappresentanza giudiziale. Egli la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali rappresentando la Polisportiva in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni ed enti di promozione sportiva a cui la Polisportiva verrà affiliata.
- 2. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di estrema urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte dell'organo competente alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 15 giorni dalla decisione.

Art. 17 Dimissioni e Decadenza

- 1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione dello stesso con il subentro del primo candidato in ordine di preferenze tra i non eletti, alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile da convocarsi entro 90 giorni dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 2. Le dimissioni del Presidente, o la sua decadenza per qualunque cosa, non comportano la decadenza del Consiglio.
- 3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo che resterà in carica in regime di *prorogatio*.

Art. 18 Il Vice Presidente

- 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 Il Segretario

- 1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla tenuta dei libri sociali e coordina l'attività generale della segreteria d'intesa con il Presidente.

Art. 20 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e contabile della Polisportiva, verifica il corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì, unitamente al Presidente, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 21 Il Revisore

1. L'Assemblea Generale dei soci potrà decidere di istituire un organo di controllo interno costituito da un Revisore unico eletto dall'Assemblea fra i Soci maggiorenni iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.
2. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà eletto come Revisore unico effettivo. I candidati non eletti potranno subentrare quale membro effettivo, in ordine di preferenze ottenute, in caso di dimissioni o decadenza a qualsiasi titolo del Revisore unico. Il Revisore dura in carica quattro anni.
3. Il Revisore esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione partecipando alla revisione dei conti ed alla compilazione dei bilanci.
4. Rilevando gravi irregolarità amministrative, il Revisore dovrà riferirne al Consiglio Direttivo e, eventualmente, all'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Art. 22 Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio della Polisportiva è indivisibile, sia durante la vita dell'ente che in caso di scioglimento ed è costituito:
 - a. da beni mobili ed immobili di proprietà della Polisportiva o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - b. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da enti e soggetti pubblici e privati;
 - c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
2. I mezzi finanziari della Polisportiva per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituiti:
 - a. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
 - b. dai proventi derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipi;
 - c. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
 - d. dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni, nonché dalla vendita ai Soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.
3. Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali, e non possono in nessun caso essere distribuiti fra gli associati, anche in modo indiretto. Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

Art. 23 Rendiconto economico finanziario

1. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio della Polisportiva, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede della Polisportiva almeno otto giorni prima dell'assemblea ordinaria.

Art. 24 Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 25 Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Polisportiva l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione potrà essere richiesta da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto e con esclusione delle deleghe.
3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
4. L'Assemblea, all'atto di scioglimento della Polisportiva, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della Polisportiva.
5. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo ed in subordine alle norme del Codice Civile.